



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

COMUNICAZIONE N. 129

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: Senato della Repubblica – Risposta del Governo ad interrogazione parlamentare sulle retribuzioni agli iscritti alle scuole di specializzazione medica negli anni 1983-1991.**

Cari Presidenti,

si segnala per opportuna conoscenza che, nella seduta dell'Assemblea del Senato della Repubblica del 16 giugno 2022, il Ministro dell'università e della ricerca, Maria Cristina Messa, ha risposto all'interrogazione (3-03390), illustrata dalla sen. Sbröllini (IV-PSI), sulle retribuzioni agli iscritti alle scuole di specializzazione medica negli anni 1983-1991.

Si allega il testo dell'interrogazione parlamentare e della risposta del Governo (All. n. 2).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Filippo Anelli



FILIPPO ANELLI  
17.06.2022 09:22:16  
GMT+00:00

All.n. 2

MF/CDL

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005*

## Legislatura 18<sup>a</sup> - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-03390

Atto n. 3-03390

Publicato il 15 giugno 2022, nella seduta n. 440

[SBROLLINI Daniela](#), [FARAONE](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* -

Premesso che:

con l'articolo 13 della direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, è stato introdotto l'obbligo per gli Stati membri di garantire "un'adeguata remunerazione" alle formazioni relative alle specializzazioni mediche;

gli Stati membri erano tenuti a conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982, ma l'Italia l'ha recepita con ben 8 anni di ritardo, attraverso il decreto legislativo n. 257 del 1991;

lo Stato italiano dava seguito alla suddetta direttiva con il decreto legislativo n. 257, che riconosceva una borsa di studio ai medici specializzandi solo per gli anni dal 1991 in poi, non prevedendo nulla per gli specializzandi degli anni precedenti;

solo nel 1999, con la legge n. 370, il legislatore è intervenuto tenendo in considerazione anche i medici specializzandi degli anni dal 1983 al 1991, concedendo, però, la borsa di studio solo a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 11, commi 2 e 3 (sostanzialmente aver frequentato un corso di specializzazione per l'intera durata legale del corso di formazione, con impegno di servizio a tempo pieno e con il mancato svolgimento concomitante di qualsiasi attività libero-professionale esterna, o attività lavorativa anche in regime di convenzione o di precarietà con il Servizio sanitario nazionale), avessero anche fatto ricorso al TAR e avessero beneficiato di una positiva sentenza irrevocabile in tal senso;

considerato che:

sul tema è, di recente, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, ha riconosciuto, non solo che l'"adeguata remunerazione" degli specializzandi decorra dal 1° gennaio 1983, cioè dal primo giorno di mora dell'amministrazione italiana nel recepimento della direttiva 82/76/CEE, ma anche che tale diritto valga altresì per i mesi di specializzazione precedenti al 1° gennaio 1983, ove la specializzazione sia poi continuata dopo tale data, confermando, pertanto, la spettanza della borsa di studio anche per i medici iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982;

a questo aspetto, si aggiunge la posizione assunta dalla Commissione europea in occasione dello stesso procedimento, la quale ha affermato che l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 370 del 1999 si pone in contrasto con le norme dei Trattati (in particolare con gli artt. 288 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea e 4 par. 3 Trattato dell'Unione europea), in quanto prevede che non si dia luogo al pagamento di interessi e di importi per rivalutazioni monetarie;

il requisito richiesto dall'articolo 11 della legge n. 370 del 1999, relativo all'esistenza di un precedente giudizio amministrativo conclusosi favorevolmente, per molti anni ha, di fatto, impedito l'esercizio delle azioni volte al conseguimento del diritto all'adeguata remunerazione per i medici specializzandi degli anni 1983-1991, che non avessero fatto ricorso e ottenuto sentenza positiva di riconoscimento dello stesso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di dare piena attuazione alla direttiva 82/76/CEE e dar seguito alle indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Commissione

europea, evitando la possibile infrazione dello Stato italiano rispetto alle decisioni assunte presso le istituzioni europee, e consentendo ai medici specializzandi degli anni 1983-1991 di beneficiare del diritto ad un'adeguata remunerazione.

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

**Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)**

PRESIDENTE. La senatrice Sbrollini ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-03390](#) sulle retribuzioni agli iscritti alle scuole di specializzazione medica negli anni 1983-1991, per tre minuti.

SBROLLINI (IV-PSI). Signora Ministra, la formazione del medico specialista costituisce uno dei momenti essenziali per l'apprendimento della professione medica.

La recente esperienza legata al Covid ci insegna quanto una corretta preparazione medica sia proprio importante per affrontare le più diversificate - e talvolta anche imprevedibili - emergenze. Rispetto a ciò, il tema che intendo sottoporle riguarda proprio la situazione che evidenzia significative disparità di trattamento tra specializzandi iscritti ad anni diversi di corso.

Parlo della situazione nella quale si sono trovati moltissimi medici ammessi alle scuole di specializzazione negli anni che vanno dal 1983 al 1991, che non hanno potuto beneficiare per quegli anni proprio di un adeguato compenso.

Sul punto ricordo che l'articolo 13 della direttiva 82/76/CEE del Consiglio introduceva l'obbligo per gli Stati membri di garantire un'adeguata remunerazione per la formazione dei medici specialisti. Tuttavia, nonostante gli Stati membri fossero tenuti a conformarsi a questa direttiva entro il 31 dicembre del 1982, lo Stato italiano adeguava la propria normativa solamente nel 1991, con ben otto anni di ritardo, attraverso il decreto legislativo dell'8 agosto 1991, n. 257, riconoscendo peraltro la borsa di studio ai soli medici specializzandi dal 1991 in poi, e non prevedendo alcunché per gli specializzandi degli anni precedenti. Se, pertanto, il legislatore ha posto rimedio per le borse di studio riferite agli anni dal 1991 in poi, nulla, però, si prevedeva per coloro i quali si fossero iscritti negli anni dal 1983 al 1991. È chiaro che nel tentativo di porre rimedio, però, il legislatore ha in realtà mantenuto un'ingiusta situazione di disparità di trattamento fra gli iscritti alle diverse annualità di corso.

Signora Ministra, le chiediamo pertanto quali urgenti iniziative si intendono adottare, anche alla luce della sentenza intervenuta, in concerto con la Presidenza del Consiglio, al fine di dare piena attuazione alla direttiva del 1982, dando seguito alle indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Commissione europea, evitando la possibile infrazione dello Stato italiano rispetto alle decisioni assunte presso le istituzioni europee e, soprattutto, consentendo ai medici specializzandi di quegli anni di beneficiare degli stessi diritti e di un'adeguata remunerazione, che da troppo tempo è stata loro negata.

PRESIDENTE. Il ministro dell'università e della ricerca, professoressa Messa, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

MESSA, ministro dell'università e della ricerca. Senatrice Sbrollini, il Ministero è a conoscenza della questione che lei ha illustrato e anche di questo ultimo intervento della Corte di giustizia, che ha precisato il campo di applicazione soggettivo della direttiva 82/76/CEE.

La direttiva 82/76/CEE del 26 gennaio 1982 ha riconosciuto l'obbligo per gli Stati membri, come ha detto, di corrispondere un'adeguata remunerazione agli specializzandi medici per tutta la durata dei rispettivi corsi di specializzazione *post* universitaria. In sede di adeguamento, nel diritto interno, è emersa però una criticità riguardo all'individuazione dei soggetti destinatari di tale disposizione, sia a causa del tardivo recepimento della normativa

europea da parte del legislatore italiano (vero), sia in riferimento all'individuazione del periodo di applicazione della stessa.

La sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2022 ha chiarito che le disposizioni in materia devono essere interpretate nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore della direttiva, cioè il 19 gennaio 1982, e proseguita dopo la scadenza della trasposizione della direttiva, quindi il 1° gennaio 1983, deve essere oggetto di una remunerazione adeguata per il periodo di tale formazione, che però è a partire ovviamente dal 1° gennaio 1983. Dalla sentenza si desume, quindi, che il diritto attribuito dalla direttiva in esame spetta sì a tutti coloro che abbiano frequentato un corso di specializzazione medica, anche se iscritti prima del 29 gennaio 1982, ma questa remunerazione riguarda il periodo che inizia dal 1° gennaio 1983 fino alla fine.

Premesso questo, non si intende sottacere che questa pronuncia della Corte di giustizia, statuendo in modo diverso rispetto al precedente orientamento, abbastanza consolidato a livello nazionale, determini ora un'aspettativa da parte di un numero particolarmente rilevante di interessati e, quindi, l'impatto degli effetti di questa pronuncia è difficile da valutare, sia in termini di risorse, sia perché riguarda fatti risalenti nel tempo che, quindi, non consentono una facile definizione della platea dei soggetti potenzialmente beneficiari. Questo non vuol dire assolutamente che questo Ministero si debba esentare dall'impegnarsi, assieme alle altre amministrazioni competenti, per promuovere ogni utile iniziativa per porre rimedio alla questione segnalata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Sbrollini, per due minuti.

[SBROLLINI \(IV-PSI\)](#). Signora Ministra, ha ragione e sappiamo che sono centinaia di migliaia i medici che si trovano ancora in questa situazione. Come lei ha giustamente detto, siamo convinti anche noi che sia giusto riconoscere un contributo economico e un diritto a queste persone. Quindi, è necessario intervenire in maniera adeguata, proprio perché venga garantito questo diritto a tutti coloro che si ritrovano nella situazione delineata dalla Corte di giustizia, senza discriminazioni.

In conclusione, credo che l'intervento della Corte di giustizia crei i presupposti giuridici per un nuovo orientamento delle Corti nazionali chiamate a pronunciarsi nelle cause proprio dovute alla mancata attuazione delle direttive europee in materia da parte dello Stato italiano.

Quindi la ringrazio e mi ritengo soddisfatta; certamente continueremo a seguire insieme a lei questa situazione, che purtroppo si trascina avanti da troppi anni, e speriamo davvero di fare giustizia fino in fondo. (*Applausi del senatore Carbone*).